

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

XVIII SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 97 del 23 Aprile 2001

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 – Norme in materia di polizia municipale e locale".

- 1 - Antonini Carlo
- 2 - Baiardini Paolo
- 3 - Bocci Gianpiero
- 4 - Bonaduce Giorgio
- 5 - Bottini Lamberto
- 6 - Brozzi Vannio
- 7 - Crescimbeni Paolo
- 8 - Di Bartolo Federico
- 9 - Donati Maurizio
- 10 - Fasolo Marco
- 11 - Finamonti Moreno
- 12 - Girolamini Ada
- 13 - Gobbini Edoardo
- 14 - Laffranco Pietro
- 15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea

pres.	ass.
✓	
✓	
	✓
✓	
✓	
	✓
	✓
	✓
✓	
✓	
	✓
✓	
	✓
✓	
	✓
✓	
	✓
✓	

- 16 - Liviantoni Carlo
- 17 - Lorenzetti Maria Rita
- 18 - Melasecce Germini Enrico
- 19 - Modena Fiammetta
- 20 - Monelli Danilo
- 21 - Pacioni Costantino
- 22 - Ripa Di Meana Carlo
- 23 - Ronconi Maurizio
- 24 - Rosi Maurizio
- 25 - Rossi Luciano
- 26 - Sebastiani Enrico
- 27 - Spadoni Urbani Ada
- 28 - Tippolotti Mauro
- 29 - Vinti Stefano
- 30 - Zaffini Francesco


pres.	ass.
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
	✓
	✓
	✓
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

PRESIDENTE: Carlo LIVIANTONI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO – Ada SPADONI URBANI

ESTENSORE: Vladimiro PARMEGLIANO PALMIERI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N. 17

DELIBERAZIONE N. 97 DEL 23 APRILE 2001

LEGGE REGIONALE - “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 – Norme in materia di polizia municipale e locale”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 190 del 7.3.2001, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 27.3.2001 e trasmesso al parere della I Commissione Consiliare Permanente in data 27.3.2001, concernente: “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 – Norme in materia di polizia municipale e locale” (ATTO N. 581);

VISTI il parere e la relazione della I Commissione Consiliare Permanente illustrati dal relatore Presidente Costantino Pacioni (ATTO N. 581/BIS);

VISTA la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;

con votazione separata articolo per articolo, sull'emendamento presentato, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato 20 voti favorevoli espressi nei modi di legge dai 20 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 – Norme in materia di polizia municipale e locale” composta di n. 3 articoli nel testo che segue:



Art. 1

(Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 sono sostituiti dai seguenti:

"1. E' istituito il Comitato tecnico consultivo regionale, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.


2. Il Comitato tecnico consultivo regionale dura in carica 5 anni ed è così composto:

- a) tre rappresentanti designati, rispettivamente, dalle sezioni regionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province Italiane (UPI) e dell'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (UNCEM);*
- b) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative a livello regionale;*
- c) quattro esperti facenti parte dei corpi di polizia municipale aventi sede nella regione, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;*
- d) un esperto designato direttamente dalla Giunta regionale."*

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 34/1990 sono aggiunti i seguenti:

"2bis. Il Presidente del Comitato tecnico consultivo regionale è eletto dallo stesso, nel proprio seno, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 2ter.

2ter. Il Comitato tecnico consultivo regionale disciplina il proprio funzionamento con regolamento approvato a maggioranza dei componenti.



2quater. Il Comitato tecnico consultivo regionale ha sede presso la Giunta regionale e si avvale della struttura preposta alla cura dei rapporti istituzionali con gli enti locali.”.

Art. 2

(Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 10 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34)

1. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 34/1990, dopo le parole “*di cui all'articolo 9,*” sono sopprese le parole “*oltre a promuovere iniziative, studi, convegni e ricerche per il continuo miglioramento della polizia municipale,*”.


2. All'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 34/1990 le parole “*In particolare, il Comitato tecnico consultivo formula alla Giunta regionale proposte relative:*” sono sostituite con le parole “*Il Comitato tecnico consultivo, in particolare, esprime parere e formula proposte alla Giunta regionale in merito:*”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 34/1990, è aggiunto il seguente:

“*3. Il Comitato tecnico consultivo regionale esprime i pareri e formula le proposte di cui al comma 2, entro venti giorni dall'invio degli atti da parte del Presidente della Giunta regionale.*”.

Art. 3
(Norma transitoria)

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla prima costituzione del Comitato tecnico consultivo regionale. La seduta di insediamento del Comitato tecnico consultivo regionale è convocata entro i successivi dieci giorni dal Direttore regionale della struttura competente in materia, che la presiede.



2. Il Presidente del Comitato tecnico consultivo regionale è eletto nella seduta di insediamento in seno al Comitato medesimo, a maggioranza dei componenti; qualora non si raggiunga tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto colui che ha conseguito il maggior numero di voti.

L'ESTENSORE

dr. Vladimiro Parmegiano Palmieri